

Il Direttore generale riferisce che l'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato articolo, il sig. Domenico Fabiani ha inoltrato domanda in data 8 settembre 1952, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto dal 1° novembre 1952.

Il sig. Fabiani ha un'anzianità di servizio effettiva di anni 32 e mesi 8 e possiede quindi il requisito di cui al citato art. 10.

In caso di accoglimento di detta domanda, l'impiegato in parola, in relazione allo stipendio da lui raggiunto di L. 72.000 mensili lorde per 16 mensilità, verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 48.000 mensili lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della utribuzione annua.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta odierna, approva.